

PRESENTAZIONE

Il libro parla di Ruvo di Puglia, una cittadina nella provincia di Bari, dal 30 settembre 1986 non più diocesi a sé ma una delle quattro sedi della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. La vicenda narrata potrebbe essere qualificata come una piccola storia di un piccolo paese. Ma questa piccola storia ha le origini lontane nel tempo, si è protratta fino ad oggi, ed ha avuto dei riflessi di grande rilievo. Bene ha fatto don Salvatore Summo, nonostante i suoi impegni pastorali, a dedicarvi la sua attenzione e il proprio tempo. Del resto la vicenda è intimamente congiunta con la questione pastorale. Vi si tratta infatti del servizio che i beni temporali devono dare alla cura di anime, nel rispetto della volontà dei donatori e delle finalità.

Sotto questo profilo, la storia ha ancora cose da insegnare a noi, oggi. E' quanto l'Autore vuol dirci anche con il titolo: *“Uno squarcio dirompente travolge i silenzi”*. Esso evoca un immaginario di luce che si fa strada attraverso le oscurità, i silenzi. Una strada faticosa (le tenebre e i silenzi) che però ha un esito felice, liberatorio e gioioso.

Si tratta di un fascio di luce che l'Autore attraverso lo studio accurato dei documenti ha saputo proiettare sul materiale trattato, illuminandolo adeguatamente e dando vita così ai testi, rendendoli eloquenti. Di fatto il volume si caratterizza proprio dalla ricchezza delle fonti e dall'abbondanza della documentazione.

La ricerca dell'Autore anche se limitata ad una questione di un piccolo paese si colloca in un contesto culturale dei rapporti tra Stato e Chiesa in una materia che è risultata sempre fortemente conflittuale. L'Autore sente pertanto il bisogno di cominciare da lontano. I primi tre capitoli infatti trattano rispettivamente della capacità giuridica della Chiesa di possedere beni temporali e del conflitto tra Chiesa e Stato all'inizio del Regno d'Italia, e delle leggi eversive del 1866 e delle reazioni da parte della Chiesa. Così l'Autore prepara il terreno per la corretta comprensione del problema che gli sta a cuore e che egli presenta nel capitolo IV *“Il Capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia e la rivendica dei suoi beni”* e sviluppa nei capitoli successivi.

Le origini di Ruvo risalgono lontano nel tempo; il paese possiede una storia ricca di cultura e di fede cristiana. Anticamente era diocesi a sé con una propria cattedrale, un proprio capitolo e un ricco patrimonio. L'organizzazione della cura di anime aveva diversi aspetti di originalità, non sempre riconducibili entro gli schemi legali previsti dalla normativa canonica. Nonostante i decreti del Concilio di Trento che imponeva l'esistenza di un seminario, Ruvo non ebbe mai un proprio seminario; però aveva un clero abbondante, ricettizio e ben preparato. I sacerdoti che esercitavano il ministero a Ruvo erano nativi di Ruvo. Il vescovo per di più aveva un potere molto limitato, dati i privilegi e le peculiarità che reggevano la piccola comunità, la quale appellandosi ai propri privilegi dava non poco lavoro ai magistrati sia di foro civile che canonico.

Ruvo, come sede diocesana, aveva una sola ed unica parrocchia, la chiesa cattedrale, che copriva tutto il territorio. Aveva un Capitolo con soggettività giuridica e i beni non erano ritenuti beni del capitolo, ma beneficio parrocchiale collettivo. Non esisteva neppure un parroco individuo; la cura pastorale parrocchiale apparteneva collegialmente a tutto il capitolo, che per turno incaricava un capitolaro ad esercitare le funzioni parrocchiali. I beni della parrocchia erano beni di tutto il territorio e per la cura di anime di tutto il territorio.

Questo particolarissimo aspetto con il tempo corse il rischio di essere dimenticato, con il pericolo che i beni corsero il rischio di perdere tale peculiare caratteristica.

La vicenda del piccolo paese era lo specchio della realtà religiosa e sociale del tempo, dove la relazione tra potere civile e potere religioso diventava spesso conflittuale. Si comprende pertanto perché il libro sente il bisogno di soffermarsi a descrivere questa società. Il connubio tra potere civile e potere religioso diventava facilmente conflittuale, specialmente quando si trattava di beni temporali, particolarmente nei secoli più recenti della formazione degli stati moderni.

Questi sono nati e cresciuti spesso con le guerre che rivendicavano territori. Le guerre dissanguavano l'erario. Non raramente gli stati ricorrevano per rimpinguare le loro finanze alla usurpazione dei beni della Chiesa, attraverso leggi eversive, particolarmente degli istituti religiosi o degli enti ecclesiastici senza cura di anime.

L'Autore stesso presenta la sua fatica come "Sviluppo storico del patrimonio della *cura animarum* di Ruvo" dall'inizio fino al "Decreto della Santa Sede provocato da don Salvatore Summo per il fondamento giuridico a un sogno pastorale di don Tonino Bello".

In questa breve presentazione non possiamo seguire l'intrigatissima matassa dei beni della Cattedrale di Ruvo di Puglia. Accenniamo solo a due momenti delicati della storia presa in considerazione, che l'autore ha illuminato con lo squarcio dirompente di luce.

Di fatto il primo conflitto per il patrimonio della *cura animarum* avvenne proprio in occasione delle leggi eversive del governo italiano, che voleva incamerare nel pubblico demanio il patrimonio della Cattedrale di Ruvo. Questa però non riusciva nell'intento di conservare i beni immobili in base ai due argomenti adottati dal suo Capitolo, che non fecero recedere lo Stato dall'incamerare i beni:

"1. Che la Cattedrale di Ruvo essendo ricettizia Civico Patrimoniale, non possa perciò il Clero-Capitolo sottostare alla regola dello incameramento e della conversione de' suoi beni e delle rendite dotazionali:

2. Che essendo la Chiesa Cattedrale, unica e sola Parrocchiale in tutta la Città; e quindi il Capitolo Curato esprime l'unica Entità morale collettiva, che tiene l'universa giurisdizione sacramentale, e la legittima rappresentanza del Beneficio Parrocchiale, sotto questo rapporto benanche i beni dotazionali vogliono essere franchi ed esclusi dalla conversione".

Il primo argomento non valeva né per lo Stato né per il tribunale perché dopo l'entrata in vigore della legge 15 agosto 1867 n. 3848, all'art.1 n. 1 non si salvavano più dall'incameramento i beni delle "chiese ricettizie".

Il tribunale non accolse nemmeno il secondo argomento. Per la stessa legge non si salvava il beneficio parrocchiale di Ruvo perché "collettivo", perché legittimamente rappresentato da un Capitolo curato ente morale "collettivo" e non parroco singolare. La circolare del Regno 4 settembre 1868 non lasciava dubbi né possibilità diverse dall'incameramento (cfr. doc. 10,11).

Il Capitolo non fu soppresso ma tutti i beni immobili per sentenza del tribunale furono quindi espropriati, entrarono nel demanio e furono *convertiti in denaro corrispondente alla loro rendita annuale* per assicurare il sostentamento a tutti i sacerdoti capitolari. Il regio decreto 26 agosto 1871 n. 453 fissava anche per Ruvo il preciso importo di rendita (doc. n. 25).

Queste rendite in denaro servivano a provvedere al sostentamento anche di chi a turno fosse stato incaricato per la cura d'anime dal Capitolo-parroco-collegiale-abituale. Infatti il delegato doveva essere prima di tutto capitolare, de gremio Capituli secondo le Costituzioni.

La circolare del Regno 4 settembre 1868 su menzionata prevedeva e riconosceva veste giuridica non più al beneficio collettivo ma a un solo Beneficio parrocchiale "singolare" chiamato anche Congrua parrocchiale che il tribunale puntualmente recepiva.

Nel caso di Ruvo non avendo il Capitolo un parroco individuo, singolare ma un semplice capitolare delegato a turno, Il tribunale sentenziava e precisava che la Congrua-beneficio parrocchiale doveva restare tutta "*limitata unicamente quoad exercitium*", solo per le attività della cura d'anime e non per il sostentamento dell'incarico momentaneamente all'ufficio. Questi, in quanto capitolare, già avrebbe ricevuto per il suo sostentamento, come tutti i capitolari, dalle rendite della conversione dei beni precedenti stabilite dal tribunale. Non doveva quindi prendere nulla per il suo sostentamento da questo nuovo beneficio parrocchiale.

Il tribunale si ergeva anche a maestro per giustificare questa particolare sentenza: “La sublime missione del sacerdozio sarà completamente e sempre valutata da tutti i credenti nella vera religione nello spirito di carità e abnegazione” (doc. n. 16).

La consegna di questo particolare, nuovo beneficio “singolare” parrocchiale fu fatta dall’Intendenza di Finanza il 14 giugno 1872 (doc. n. 26). Il tribunale avendo rigettato la restituzione dei beni immobili precedenti (doc. n. 21) fece prelevare dal calderone del demanio e da altre ditte (doc. n. 35) la quantità di patrimonio che ritenne fosse a norma della Circolare del Regno e della sentenza per formare il nuovo ente Beneficio parrocchiale singolare da destinare solo alle attività pastorali dell’unica parrocchia Cattedrale.

Questa battaglia aveva dipanato la matassa della titolarità dei beni da un punto di vista giuridico. La situazione divenne particolarmente ingarbugliata in seguito alla revisione del Codice di diritto canonico, che aprì la via alla creazione dell’istituto del sostentamento del clero in Italia.

Secondo la legge canonica (cfr. can. 1272) i beni beneficiari destinati al sostentamento del clero dovevano essere devoluti all’erigendo istituto, in modo che mantenessero lo scopo istituzionale. Si pose allora il problema dei beni della Cattedrale in mano al Capitolo di Ruvo.

L’Autore ci introduce in questa seconda intricatissima questione con diversi passaggi illuminanti. La questione era quella della titolarità dei beni e della finalità di essi, che non può mai essere diversa da quella dei donatori stessi e che pertanto l’ordinamento giuridico della Chiesa protegge con particolare cura.

La questione fu studiata particolarmente sotto l’episcopato di don Tonino Bello e fu affidata al parroco della stessa cattedrale don Salvatore Summo, al cui impegno incessante, intelligenza e amore alla verità si deve la soluzione finale, benché parziale, della quale l’Autore tratta particolarmente e con lucidità negli ultimi capitoli, dal cap. V al VII. Essa è frutto di un lungo percorso sancito alla fine dal decreto della congregazione per il clero del 27 febbraio 1988, che per altro non spense tutte le polemiche (16 appartamenti non sono stati ancora *ritrasferiti* dall’Istituto diocesano sostentamento clero e circa 700.000 euro non sono ancora a disposizione delle parrocchie di Ruvo).

I beni del beneficio parrocchiale non furono mai a sostentamento clero, appartenevano alla Chiesa Cattedrale e dovevano essere al servizio pastorale di tutta la comunità solo di Ruvo.

Ammirabile in tutto il cammino è stato certamente il comportamento di don Tonino Bello, che pose fine a tutti i risentimenti e malintesi che ancora potevano minacciare di lacerare la comunità diocesana. Ma ciò fu possibile per l’impegno e l’intelligenza di don Salvatore Summo, al cui lavoro si deve il risultato di avere restituito i beni per la cura di anime a tutta la comunità parrocchiale dell’antica Cattedrale di Ruvo.

Chiudiamo questa breve presentazione con una annotazione di ordine generale. Spesso si rileva da parte dei responsabili delle comunità ecclesiali uno scarso interesse circa i beni temporali e la loro amministrazione, quasi che mettere le mani nei beni temporali sia disdicevole per i ministri sacri che dovrebbero pensare esclusivamente alle cose spirituali. Questo disinteresse in realtà può portare a danneggiare gli stessi beni temporali e a sperperarli con grave danno della stessa comunità. In verità i beni temporali della Chiesa proprio perché sono a servizio di fini spirituali dovrebbero essere amministrati con speciale accuratezza e diligenza, perché essi rimanendo sempre nella loro funzione di mezzi siano veramente al servizio dei fini spirituali e siano strumenti di carità e di salvezza delle anime. I responsabili dell’amministrazione dei beni della Chiesa dovrebbero essere bene a conoscenza della dottrina e delle leggi della Chiesa circa i beni temporali, perché sia garantito il loro servizio ai fini della stessa Chiesa, nel rispetto delle volontà dei fedeli.

La missione della Chiesa affidatale dal Fondatore “non è d’ordine politico, economico o sociale; il fine infatti, che le ha prefisso è d’ordine religioso” (*Gaudium et Spes*, 42). Ma vivendo nel mondo e

attuando la sua azione nel mondo, essa si serve e ha bisogno delle cose temporali, “nella misura in cui la propria missione lo richiede”(GS, 76). L’uso dei beni temporali da parte della Chiesa non deve mai oscurare il segreto più profondo, che è la forza spirituale del Vangelo: “Gli apostoli e i loro successori con i propri collaboratori, essendo inviati ad annunciare agli uomini il Cristo Salvatore del mondo, nell’esercizio del loro apostolato si appoggiano sulla potenza di Dio, che molto spesso manifesta la forza del Vangelo nella debolezza dei testimoni. Bisogna che tutti quelli che si dedicano al ministero della parola di Dio, utilizzino le vie e i mezzi propri del Vangelo, i quali, differiscono in molti punti dai mezzi propri della città terrestre” (GS, 76).

+ Velasio Card. De Paolis